



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF063  
**INFO FISCO**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

<b>OGGETTO</b>	<b>LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO SC 2018</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ISTRUZIONI MOD. REDDITI SC 2018 – PROV. 30/01/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>5/04/2018</b>

*Sintesi: il modello di dichiarazione dei redditi 2017 delle società di capitali ed enti commerciali presenta le seguenti novità principali:*

- Frontespizio: aggiunta delle caselle "Impresa sociale" e per l'addizionale IRES per gli enti finanziari
- Quadro RF:
  - applicazione del regime di esenzione di utili/perdite di stabili organizzazioni di imprese residenti
  - agevolazione riguardante gli utili/avanzi di gestione delle imprese sociali destinati a riserve indivisibili
  - mancata compilazione del prospetto degli interessi passivi (ROL) per determinati soggetti.
- Quadro RQ: accoglie la sezione per l'evidenziazione delle assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci realizzate nel 2017
- Quadro RS:
  - nuove ipotesi di oneri detraibili in relazione agli interventi su edifici ricadenti in zone sismiche
  - nuovo prospetto per il regime premiale per coloro che hanno optato per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi (riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento)
- Quadro OP: aggiunto il prospetto destinato ad accogliere la comunicazione dell'opzione per il regime patent box.

Con il Prov. 30/01/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Mod. Redditi SC 2018, relativo ai redditi 2017. Rispetto agli anni scorsi **non sono intervenute novità di particolare rilievo**.

**NEW**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE** - il comma 932 Legge di bilancio 2018 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Mod. 770):

- ✓ **per il solo 2018** (a causa dell'obbligo di invio dello Spesometro)
- ✓ il termine di presentazione dei modelli in scadenza al 30/09/2018, è **prorogato al 31 ottobre 2018**.

Pertanto, il modello va presentato, in via telematica:

- ➔ entro il **31/10/2018**: per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- ➔ entro l'**ultimo giorno del 9° mese** successivo alla chiusura del periodo d'imposta: per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare; a tal fine:
  - non rileva la data di approvazione del bilancio (che, al contrario, rileva per il versamento delle imposte laddove intervenuto nei 180 gg per le "particolari esigenze")
  - ma solo la data di **chiusura del periodo** d'imposta.

Esempio: SRL con periodo 1/07/2017 - 30/06/2018; il Mod. Redditi SC 2018 deve essere presentato entro il 31/03/2019.

**MODELLI**: come di consueto, le società con esercizio:

- coincidente con l'anno solare (intendendosi quelle che chiudono l'esercizio al 31/12/2017, o lo chiudono successivamente): utilizzano i modelli "nuovi" (Redditi SC 2018)
- non coincidente con l'anno solare (il periodo d'imposta si chiude prima del 31/12/2017): utilizzano i modelli "vecchi" (Redditi SC 2017).

**TERMINE DI VERSAMENTO:** in generale per i soggetti IRES il versamento del saldo deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del 6° mese** successivo a quello di **chiusura del periodo** d'imposta (art. 7-quater c. 19 D.L. 193/2016) e cioè il 30/06/2018.

**Approvazione del bilancio nei 180gg:** per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, invocando le "particolari esigenze" effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il **bilancio non è approvato entro il termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio:

- i **versamenti** devono essere effettuati
- entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato** (es.: in caso di approvazione del bilancio in data 30/06/2018, la società deve effettuare i versamenti entro il 31/07/2018. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30/06/2018, la società deve effettuare i versamenti entro il 31/07/2018).

**Differimento di 30gg:** i versamenti possono essere effettuati entro i 30 giorni successivi ai termini stabiliti con la **maggiorazione dello 0,40%**.

**ATTENZIONE:** poiché il 30/06/2018 cade di sabato il termine per il versamento slitta al 2/07/2018:

- di conseguenza, il 30° giorno successivo a quest'ultima data cadrebbe il 1/08/2018
- potendosi, così fruire della "proroga di ferragosto" con lo slittamento del versamento al 20/08/2018 (Telefisco 2018)

## FRONTESPIZIO

Nell'ambito del frontespizio, si registrano le seguenti novità:

- **casella addizionale IRES del 3,5%:** deve essere barrata dagli enti creditizi e finanziari fatte salve alcune eccezioni di seguito riportate.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

**Enti creditizi e finanziari ex D.lgs. 87/1992:** l'aliquota Ires (ridotta dal 1/01/2017 al 24% rispetto alla precedente del 27,50%) è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

Sono escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SIM di cui al D.lgs. 58/1998

- la casella "**Eventi eccezionali**" è stata arricchita di ulteriori codici che riguardano:

COD.	Descrizione	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ADEMPIMENTI TRIBUTARI
5 (NEW)	Eventi sismici del 18 gennaio 2017	Per i soggetti che al 18/01/2017, avevano la residenza/sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, di cui all'All. 2-bis D.L. 189/2016, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al DM 1/09/2016 come prorogata dal D.L. 8/2017 <b>fino al 30/11/2017</b> . Successivamente la sospensione è stata <b>prorogata fino al 31/12/2017</b> dal D.L. 50/2017, solo per i <b>soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e dai produttori agricoli</b> di cui all'art. 4 del DPR 633/1972
6 (NEW)	Comuni di Livorno, Rosignano marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno)	Per i soggetti che, alla data del 09/09/2017, avevano la residenza/sede legale/sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, il D.L. 148/2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9/09/2017 e il 30/09/2018; tuttavia: - la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti - la mancata presentazione della richiesta, comporta per i contribuenti la sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari dal 09/09/2017 fino al solo 06/12/2017.

		La <b>legge di bilancio 2018</b> ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito
7 (NEW)	Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017	Per i soggetti che, alla data del 21/08/2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il D.M. 20/10/2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21/08/2017 ed il 18/12/2017; successivamente il D.L. 148/2017 ha prorogato il periodo di sospensione fino al 30/09/2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti

- nel riquadro "Altri dati" è stata inserita la casella "Impresa sociale"

ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS	Impresa sociale	Situazioni particolari
			Tipo soggetto	Settore di attività	

La **casella deve essere barrata** dall'impresa sociale di cui al D.lgs. 112/2017 **cui non si applicano** le disposizioni relative a:

- **società di comodo** (per perdite sistematiche o test dei ricavi)
- **studi di settore e parametri**.



L'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE; pertanto la casella potrà essere barrata solo laddove intervenga ditta autorizzazione prima dell'invio della dichiarazione.

## QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA

**Principio di derivazione rafforzata:** l'art. 83 TUIR prevede che:

- per i soggetti IAS-adopter, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili (la disposizione è stata attuata dal DM 8/06/2011, successivamente modificato dai DM 3/08/2017 e DM 10/01/2018)
- a decorrere dal periodo d'imposta 2016 tale concetto è stato esteso (dal DL 244/2016, che ha modificato il citato art. 83 Tuir) anche ai soggetti OIC adopter diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter C.C.



**Regime transitorio:** l'art. 13-bis, co. 9, D.L. 244/2016 ha disposto, tra l'altro, che per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 108 c. 3 ultimo periodo del TUIR nel testo previgente in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31/12/2015.

## STABILE ORGANIZZAZIONE

L'art. 168-ter Tuir ha introdotto la possibilità che le stabili organizzazioni possedute all'estero da imprese residenti ("branch") possono essere tassate in via autonoma e definitiva solo all'estero (senza che il relativo reddito si sommi a quello complessivo dell'impresa, fruendo poi del tax credit ex art. 165 Tuir).

A tal fine, nelle istruzioni di quest'anno viene previsto che, in caso di tale **opzione**:

- per ogni singola "branch"
- l'impresa residente deve apportare le **variazioni in aumento e in diminuzione** previste dal Tuir per i soggetti residenti (neutralizzazione del risultato economico della branch)
- il reddito/perdita della branch (esente Ires) va poi indicato separatamente nei moduli successivi al primo del quadro RF (o nel quadro FC, nel caso di branch in paesi black list senza esimenti).

**Nota:** il **Prov. 28/08/2017** ha definito (ex art. 14 D.lgs. 147/2015) le modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'art. 168-ter.

Neutralizzazione: la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai moduli quadro RF va riportata, nel primo modulo, tra le variazioni:

- in aumento (se negativa) nel **rigo RF31** (codice 45)
- in diminuzione (se positiva): nel **rigo RF55** (codice 41)

Ai fini della compilazione del Quadro RF si segnala quanto segue:

## VARIAZIONI IN AUMENTO

<b>RF11</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	
-------------	---	--

I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017 nell'isola di Ischia (v. Eventi eccezionali nel Frontespizio).

RF31	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	
		25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	
		37	38	39	40	41	42	
		43	44	45	46	47	48	
		49	50	51	52	53	54	
							55	

RIGO RF31	CONTENUTO	
<b>Cod. 56</b> <b>(NEW)</b>	Adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110 c. 7 TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (Prov. 28/08/2017, par. 6.1)	<b>Brunch estere di imprese italiane</b>
<b>Cod. 57</b> <b>(NEW)</b>	Adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, c. 7, TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla (Prov. 28/08/2017, par. 6.2)	
<b>Cod. 58</b> <b>(NEW)</b>	Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110 c. 7 TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (Prov. 28/08/2017, par. 7.5)	
<b>Cod. 59</b> <b>(NEW)</b>	Utili provenienti dalla branch esente localizzata in territori black list (cioè quelli il cui livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) distribuiti ai soci di casa madre (Prov. 28/08/2017, par. 9.3)	
<b>Cod. 60</b> <b>(NEW)</b>	Ammontare delle somme versate tra le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione (L. 232/2016, co. 76), in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti	

**RIPRODUZIONE VIETATA - [www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)**

## VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata			
<b>RF46</b> Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	( <sup>1</sup>	.00)	<sup>2</sup> .00

Trasparenza fiscale: l'art. 116 c. 2 Tuir prevede che gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella seguente misura:

- se derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007: 40%;
- se derivanti da utili prodotti dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2016: 49,72%.

Le medesime percentuali sono applicabili alle eventuali plus/minusvalenze realizzate su partecipazioni entro il 31/12/2007 o successivamente



**D.M. 26/05/2017**: ha aumentato la percentuale di imponibilità degli utili/esenzione delle plusvalenze in relazione agli utili prodotti dal 2018 in poi ed alle plusvalenze realizzate dal 1/01/2019.

RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1) ,00	2 ,00
--	--	-------

**Black list:** il comma 1009, art. 1, legge di bilancio 2018, tramite una modifica normativa apportata al co. 3, art. 89 del TUIR ha stabilito che:

- **gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti,
- **non concorrono al reddito** dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei redditi della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, **a condizione** che:
  - sia dimostrato, anche a seguito di interpello, **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente
  - **di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività**, nel mercato dello Stato/territorio di insediamento.

In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili,

- **un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero** in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione,
- in **proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti** e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.



**Nota:** non si considerano provenienti da società black list gli utili maturati post 2014 in Stati/territori:

- non considerati black list nell'anno di maturazione degli utili ma considerati tali nell'anno di distribuzione
- considerati black list nell'anno di maturazione ma non più considerati tali nell'anno di distribuzione.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 50,28% dell'importo percepito nel periodo d'imposta relativamente a quelli formati nei periodi d'imposta in corso al 31/12/2016. La medesima esclusione è pari al 41,86% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 (art. 1 c. 1 DM 26/05/2017).

RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata	,00
--	-----

**Branch estere:** vanno indicati gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzate in regimi fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (Quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Prov. 28/08/2017, punto 8.6).

RF50 Reddito esente e detassato (di cui	Patent box 1 ,00	Ruling 2 ,00	Navi/Pesca 5 ,00	6 ,00
	Imprese sociali 3 ,00	4 ,00		

## PATENT BOX

La quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorre a formare il reddito nella misura del 50% (nel 2016 era del 40%) dal 2017 (L. 190/2014, art. 1, commi da 39 a 45).





**Novità:** l'art. 56 del D.L. 50/2017 ha stabilito che i marchi d'impresa sono esclusi dall'agevolazione:

- **per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31/12/2016 e
- **per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

**Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate continuano ad applicarsi**, comunque non oltre il 30/06/2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2014.

Le disposizioni di revisione del D.M. 30/07/2015, al fine di coordinare la normativa precedente con le modifiche disposte dal citato D.L. 50/2017, sono contenute nel D.M. 28/11/2017.

## IMPRESE SOCIALI

Rigo RF50	CONTENUTO	D.Lgs. 112/2017
col. 3 e 6	Utili e avanzi di gestione destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta	art. 18, co. 1
col. 4 e 6	Utili e avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale	art. 18, co. 2
<b>Nota:</b> l'efficacia delle disposizioni di col. 3 e 4 è subordinata a autorizzazione UE, non ancora pervenuta		art. 18, co. 9

**Rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”:** sono stati aggiunti i codici che seguono:

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	55
		7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	
		25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	
		37	38	39	40	41	42	
		43	44	45	46	47	48	
		49	50	51	52	53	54	

RIGO RF55	CONTENUTO
Cod. 21	Differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del co. 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, del TUIR ( <b>nel Mod. REDDITI SC 2017 si faceva riferimento al valore normale</b> )
Cod. 22	Ammontare che in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali aggiornati dal D.lgs. 139/2015, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti (come per esempio per le spese di ricerca e pubblicità)
Cod. 50	<p><b>Superammortamenti:</b> indicazione del <b>maggior valore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>delle quote di ammortamento</b></li> <li>- e dei <b>canoni di leasing</b></li> </ul> <p>relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi agevolabili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuati <b>dal 15/10/2015 al 31/12/2016</b></li> <li>- effettuati <b>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</b></li> </ul> <p>il cui costo di acquisizione è stato <b>maggiorato del 40%</b>.</p>
Cod. 55	<p><b>Iperammortamenti beni materiali:</b> indicazione del <b>maggior valore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>delle quote di ammortamento</b></li> <li>- e dei <b>canoni di leasing</b></li> </ul> <p>relativo agli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (all. 1 L. 232/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuati <b>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</b></li> </ul> <p>il cui costo di acquisizione è stato <b>maggiorato del 150%</b>.</p>

Tali codici erano già presenti nel modello dell'anno scorso in quanto utilizzabili per i soggetti con periodo d'imposta non solare

<b>Cod. 56</b>	<b>Iperammortamenti beni immateriali:</b> indicazione del <b>maggior valore delle quote di ammortamento</b> relative a beni immateriali "interconnessi" - effettuati <b>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</b> il cui costo di acquisizione è stato <b>maggiorato del 40%</b> .	V. nota pag. prec.
<b>Cod. 57 (NEW)</b>	Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del TUIR, <b>dal 01/01/2018 al 31/12/2018</b> che è maggiorato del 30%. E escluso il cumulo del super ammortamento con l'iper ammortamento	Codici nuovi relativi a investimenti 2018 per i soggetti con periodo d'imposta non solare
<b>Cod. 58 (NEW)</b>	Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati <b>entro il 31/12/2018</b> che è maggiorato del 150%	
<b>Cod. 59 (NEW)</b>	Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2018 che è maggiorato del 40%	
<b>Cod. 60 (NEW)</b>	Importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, co. 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (Prov. 28/08/2017, punto 6.2)	Brunch estere di imprese italiane
<b>Cod. 61 (NEW)</b>	Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (Prov. 28/08/2017, punto 7.5)	
<b>Cod. 62 (NEW)</b>	Ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti in ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR (Prov. 28/08/2017, punto 8.7)	
<b>Cod. 63 (NEW)</b>	Importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (Prov. 28/08/2017, par. 6.1);	
<b>Cod. 64 (NEW)</b>	Importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale (art. 5, comma 4, del D.M. 08/06/2011);	
<b>Cod. 65 (NEW)</b>	Ammontare delle somme percepite tra le società di cui al co. 76 dell'art. 1 della L. 232/2016, in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti	
<b>Cod. 66 (NEW)</b>	Contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici); l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato	
<b>Cod. 67 (NEW)</b>	Ammontare dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del D.L. 98/2011); tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione Ue	
<b>Cod. 70 (NEW)</b>	Agevolazione prevista dall'art. 16 del D.lgs. 112/2017 (promozione e sviluppo delle imprese sociali). L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Ue	

## **SUPERAMMORTAMENTO ED IPERAMMORTAMENTO**

A favore delle imprese che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi nei periodi agevolati**, il **costo di acquisizione è maggiorato del 40%**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

**Periodi agevolati:** la disposizione è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2016, riguardando gli investimenti effettuati tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2016.

È stata successivamente **prorogata** dalla **legge di bilancio 2017** in relazione agli investimenti:

- **effettuati entro il 31/12/2017**
- **o entro il 30/06/2018 a condizione che** entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tale proroga è stata, inoltre, accompagnata:

- dall'esclusione di veicoli/altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 c. 1, lett. b) e b-bis) TUIR
- rimanendo agevolati i soli mezzi di cui alla lett. a) del citato art. 164 Tuir: veicoli da piazza (taxi) e veicoli esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa (autonoleggi, ec.).

La **legge di bilancio 2018** ha ulteriormente proroga la misura per gli investimenti effettuati:

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018
- entro il 30/06/2019, purchè entro il 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione escludendo tutti i veicoli di cui all'art. 164, c. 1 TUIR e riducendo l'agevolazione nella misura del 30%

Analogamente a quanto già avvenuto l'anno scorso, le codifiche da riportare a rigo RF55 contemplano:

- sia quelle relative agli investimenti effettuati nell'anno 2017 (o nel periodo 15/10/2015-31/12/2016 in relazione alla 2° quota di super ammortamento)
- sia quelle relative ad investimenti effettuati nell'anno 2018 (o, addirittura, nel 2019), in applicazione della proroga introdotta dalla legge di bilancio 2018.

Tuttavia questi ultimi codici potranno essere utilizzati esclusivamente dalle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, laddove il bene sia entrata in funzione nell'esercizio.

E' il caso di una Srl con esercizio 28/02/2017 – 31/03/2018, che nel mod. Redditi 2018 potrà già indicare le nuove fattispecie di maggiorazioni da super ammortamento o iperammortamento.

Esempio1	La Alfa Srl ha acquistato due macchinari (coefficiente ammortamento 20%) rispettivamente:							
	1) per €. 10.000: il 1/12/2016							
	2) per €. 30.000: il 30/03/2017							
	fruendo del relativo super ammortamento:							
Bene	Costo	Coeff. Amm.	Rid. 50% 1° eserc.	Amm. Ord	% maggior.	Maggioraz.	Coeff. Amm.	Superamm.
1)	10.000	20%	NO	2.000	40%	4.000	20%	800
2)	30.000	20%	SI	3.000	40%	12.000	20%	1.200
A rigo RF21 ("Ammortamenti non deducibili") non indica alcun importo (l'ammortamento civilistico risulta deducibile interamente).								
A rigo RF55 <b>cod. 50</b> indica il valore complessivo dei superammortamenti (800 + 1.200 = 2.000)								

Esempio2

La società precedente ha inoltre acquistato un macchinario Industria 4.0 (coeff. amm. 20%) in data 1/02/2017 per €. 100.000, entrata in funzione nel 2017:

Costo	Coeff. Amm.	Rid. 50% 1° eserc.	Amm. Ord	% maggior.	Maggioraz.	Coeff. Amm.	Iperamm.
100.000	20%	50%	10.000	150%	150.000	20%	15.000

A rigo RF21 (“Ammortamenti non deducibili”) non indicato alcun importo (l’ammortamento civilistico risulta deducibile interamente).

A rigo RF55 **cod. 55** indica il valore dell’iperammortamento (15.000)



### ALTRE NOVITA'

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2	Interessi attivi 3	Interessi passivi direttamente deducibili 4	Eccedenza interessi passivi 5
		,00	,00	,00	,00	,00
	RF119					
	Risultato operativo lordo			Precedente periodo d'imposta 1	Presente periodo d'imposta 2	Interessi passivi deducibili 3
				,00	,00	,00
	RF120					
	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile 1	Consolidato 2		IRES 3
			,00	,00	,00	,00
	RF121					
	Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui non trasferibili al consolidato 1	trasferiti al consolidato 2		
			,00	,00	,00	,00

N.B.: non va più compilato dalle SGR e dalle SIM di cui al D.lgs. 58/1998.

**Calcolo del ROL:** è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del C.C., con esclusione delle voci di cui al n. 10) lett. a) e b), e dei canoni di leasing di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda.

**Quest'ultima esclusione è stata disposta dal D.L. 244/2016.**

### DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E	
RF58 Redditi da partecipazione	1	2
	,00	,00
RF59 Perdite da partecipazione	1	2
	,00	,00
RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate 1	2
	,00	,00
RF61 Erogazioni liberali		,00
RF63 REDDITO (o PERDITA)		,00
RF65 Agevolazione ACE		,00

**Rigo RF65:** indicare, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la "branch exemption", l'ammontare dell'agevolazione esposta nel rigo RS113, col. 12, del prospetto "ACE" della singola branch fino a concorrenza dell'importo di rigo RF63 se positivo (calcolato al netto dell'importo del presente rigo).

IRES	Legge n. 112/2016	Liberalità
RN1 Reddito	1A	1B
	,00	,00
RN2 Perdita		
		,00
RN3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento 1	Imposte delle controllate estere 2
	,00	,00
RN4 Perdite scomputabili	in misura limitata 1	in misura piena 2
	(di cui di anni precedenti 1	Ricevuta 3
	,00	,00

**Rigo RN4, col. 3:** indicare l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della L. 232/2016, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, co. 2, del TUIR.

**Cessione perdite fiscali:** l'art. 1 c. 76-80 L. 232/2016 hanno introdotto la possibilità di cedere le perdite fiscali con le modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta ex art. 43-bis DPR 602/1973 (atto pubblico e notifica all'Agenzia)

- per le società fra le quali intercorre un rapporto di "collegamento" ( $\geq 20\%$ )
- a condizione che le azioni della società cessionaria (o della capogruppo) siano quotate in Italia (o in un paese UE/SEE "collaborativo" circa lo scambio di informazioni) e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare.

La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali

RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del	2	9%	3	,00
RN8	b) di cui	1					2	,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile							,00

L'aliquota fino al 31/12/2016 era del 27,50%

24%

**NEW** - La legge di bilancio 2018 ha previsto la riduzione alla metà dell'aliquota IRES dal 2017 nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis":

## QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Ai fini della compilazione del **quadro RQ** si segnala quanto segue:

→ **sono state eliminate alcune sezioni:**

- di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni
- nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione

RIVALUTAZ. BENI D'IMPRESA	<del>SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni</del>			
	<del>RQ86</del>	<del>Rivalutazione dei beni ammortizzabili</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
	<del>RQ87</del>	<del>Rivalutazione dei beni non ammortizzabili</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
	<del>RQ88</del>	<del>Rivalutazione delle partecipazioni</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
MAGGIOR VALORE DI BENI / PARTECIPAZ.	<del>SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni</del>			
	<del>RQ89</del>	<del>Maggiori valori dei beni ammortizzabili</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
	<del>RQ90</del>	<del>Maggiori valori dei beni non ammortizzabili</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
	<del>RQ91</del>	<del>Maggiori valori delle partecipazioni</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
	<del>RQ92</del>	<del>Totale imposte</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>
AFFRANCA- MENTO	<del>SEZIONE XXIII-C Affrancamento</del>			
	<del>RQ93</del>	<del>Saldo di rivalutazione/riserva vincolata</del>	<del>Importo</del>	<del>Aliquota</del>

## QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS113

L'aliquota per il 2017 è pari all'1,6% in luogo della precedente pari a 2,3% (D.L. 50/2017)

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1 				

**AGEVOLAZIONE ACE:** il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come **variazioni in aumento**:

- i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale)
- nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

**ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva** sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili (art. 5, c. 7 D.M. 3/08/2017):

- eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili
- utilizzo del criterio del costo ammortizzato

**mentre non assumono rilevanza le riserve formate con utili** (art. 5, co. 8, D.M. 03/08/2017):

- derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
- derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda
- derivanti dalla contabilizzazione col criterio del costo ammortizzato (inclusa attualizzazione) dei **finanziamenti soci** (persone fisiche o società del gruppo)

## SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art. 14 decreto-legge 63/2013)	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori							
		Anno 1	Tipo 2	Totale spesa 3	Spesa sostenuta 4	Detrazione 5	Rate annuali 6	Rata n. 7	Importo rata 8
				,00	,00	,00			,00
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari							
				,00	,00				
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua							
				,00	,00				
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale							
				,00	,00				
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali							
				,00	,00	,00			,00
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari							
				,00	,00	,00			,00
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili							
				,00	,00	,00			,00
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali							
				,00	,00	,00			,00
	RS88	Totale							
									,00

Il prospetto è stato aggiornato con l'indicazione delle nuove fattispecie agevolabili introdotte dalla legge di bilancio Legge di bilancio 2018

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche	RS150	Interventi di riduzione del rischio sismico							
		Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3	Totale spesa 4	Spesa sostenuta 5	Detrazione 6	Rata 7	Importo rata 8
					,00	,00		,00	
	RS151				,00	,00		,00	
					,00	,00		,00	
		Totale detraibile							
									,00

Il prospetto è stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1

## REGIME PREMIALE

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

La casella VA barrata dai contribuenti per comunicare, avendo esercitato le opzioni di cui all'art. 1, co. 3, e art. 2, co. 1, del D.lgs. 127/2015, con riferimento al periodo d'imposta 2017, l'esistenza dei presupposti per la **riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento**.

Condizioni: per fruire della riduzione dei termini di accertamento, i contribuenti hanno dovuto optare:

- per la **trasmissione telematica di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni**, utilizzando il sistema di interscambio;
- per la **trasmissione telematica e memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi**

Inoltre, i suddetti contribuenti **hanno effettuato e ricevuto tutti i loro pagamenti** mediante bonifico bancario o postale, carta di credito/bancomat, o assegno bancario/circolare/postale non trasferibile.

## PATENT BOX

<b>Grandfathering (Patent box)</b>	Numero marchi	Reddito agevolabile					
	1	2					
			Codice Stato estero				
	A) Società che esercita il controllo diretto	3					
	B) Società che esercita il controllo indiretto	4					
RS270	C) Società correlate	5	6	7	8	9	

I soggetti che hanno esercitato l'opzione avente ad oggetto i marchi d'impresa per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2014, a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a tale data e per ciascun periodo d'imposta di efficacia di tale opzione, devono compilare il presente prospetto.

## PERDITE FISCALI

<b>Perdite di impresa non compensate</b>	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	SIQ	IRES	Maggiorazione IRES	Addizionale IRES
				1	2	3	4
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	5	6	7	8
				1	2	3	4
				Cessione	Codice fiscale	Codice fiscale	
				9	10	11	
				Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale	
				13	14		

E' stata inserita l'indicazione delle perdite fiscali oggetto di cessione ex art. 1 c. 76-77 L. 232/2016 (v. pag. prec.).

## QUADRO OP – COMUNICAZIONE PER I REGIMI OPZIONALI

<b>SEZIONE IV</b> Patent box (D.M. 28/11/2017)	Numero beni	Reddito agevolabile	
	OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2
	OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2
	OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2
	OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2
	OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2

Nel Quadro OP è stata **inserita la Sez. IV** riservata ai soggetti che, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014:

- devono comunicare in dichiarazione
- l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("Patent box").